

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **LXXIII-bis**
n. **8**

ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 30 giugno 2024)

(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
(FITTO)

Trasmesso alla Presidenza il 29 ottobre 2024

PAGINA BIANCA

ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

1) Classificazione per settore e materia

AGRICOLTURA
AMBIENTE
APPALTI PUBBLICI
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
FISCALITA' E DOGANE
ENERGIA
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
MERCATO INTERNO
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA
POLITICHE DI COESIONE
PROPRIETA' INTELLETTUALE
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI
TUTELA DEI DATI PERSONALI

2) Classificazione per settore e materia

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
AFFARI ESTERI
AFFARI INTERNI
AGRICOLTURA



AMBIENTE
APPALTI
COMUNICAZIONI
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
ENERGIA
FISCALITA' E DOGANE
GIUSTIZIA
LAVORO E AFFARI SOCIALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
PESCA
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI

3) Classificazione per Amministrazione capofila

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
MINISTERO DELLA CULTURA
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI
MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
EUROPEE
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

ALL.II

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(aprile-giugno 2024)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia.

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

All.II

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell’Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento promossi dall’Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d’annullamento promossi dall’Italia.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d’annullamento in cui l’Italia è intervenuta

REGIME LINGUISTICO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
T-555/22 FRANCIA (sostenuta da Italia) / COMMISSIONE 8-mag-24	Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori ed esperti nei settori dell’industria della difesa e dello spazio – Limitazione della scelta della lingua 2 all’inglese – Regolamento n. 1 – Articolo 1	1) Il bando di concorso generale EPSO/AD/400/22 intitolato «Amministratori (AD 7) ed esperti (AD 9) nei settori dell’industria della difesa e dello spazio» è annullato. 2) La Commissione europea è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Repubblica francese. 3) Il Regno del Belgio, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana si faranno carico delle proprie spese.

ALL.II

	quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità
--	--

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
C-626/22 ITALIA TRIBUNALE DI MILANO 25-giu-24	Ambiente – 191 TFUE – Emissioni industriali – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento – Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e 23 – Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione all'esercizio di un'installazione di protezione dell'ambiente e della salute umana – Diritto a un ambiente pulito, sano e	1) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), letta alla luce dell'articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell'attività dell'installazione interessata tanto sull'ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un'autorizzazione all'esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva. 2) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: ai fini del rilascio o del riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione ai sensi di tale direttiva, l'autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell'attività industriale di cui

All.II

	sostenibile	trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione. 3) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un’installazione per conformarsi alle misure di protezione dell’ambiente e della salute umana previste dall’autorizzazione all’esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute umana. Qualora l’attività dell’installazione interessata presenti tali pericoli, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l’esercizio di tale installazione sia sospeso.
--	-------------	---

ENERGIA

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
C-148/23 <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 27-giu-24	Ambiente – 2009/28/CE – Articolo 1 – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 –	Gli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché l’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che:

All.II

	Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Modifica del regime di sostegno applicabile – Erogazione del sostegno di cui trattasi subordinata alla stipula di contratti	essi non ostanto a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di quest'ultimo regime alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato incaricato della gestione e del controllo di quest'ultimo regime, anche per le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi.
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
C-316/22 <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI COMO</u> 11-apr-24	Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Accise – Elettricità – Normativa nazionale che istituisce un'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica – Assenza di finalità specifiche – Imposta addizionale ritenuta contraria	1) L'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al

All.II

	alla direttiva 2008/118/CE dai giudici nazionali – Recupero dell'imposta indebitamente pagata consentito al consumatore finale nei confronti del solo fornitore – Articolo 288 TFUE – Effetto diretto – Principio di effettività	controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
C-770/22 <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI</u> <u>GIUSTIZIA</u> <u>TRIBUNARIA DI</u> <u>GENOVA</u>	Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sentenze di primo grado che annullano misure doganali relative a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea – Immediata esecutività di tali sentenze – Mancata sospensione dell'esecuzione delle sentenze	Gli articoli da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell'UE.

ALL.II

11-apr-24		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
C-509/22 ITALIA CORTE DI CASSAZIONE 18-apr-24	Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7, paragrafo 4 – Esigibilità delle accise – Immissione in consumo – Distruzione totale o perdita irrimediabile di un prodotto in regime sospensivo – Nozione di “caso fortuito” – Autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro – Perdita irrimediabile causata da colpa non grave di un dipendente del depositario autorizzato	1) L’art. 7.4 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso. 2) L’art. 7.4 della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: affinché sia riconosciuta l’esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell’operatore, e, dall’altro lato, che quest’ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento. 3) L’art. 7.4 della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione di diritto nazionale di uno Stato membro che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell’ambito di un’operazione di denaturazione

All.II

		preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché detta distruzione o detta perdita non deve essere considerata un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2008/118. 4) L'art. 7.4 della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che l'espressione «in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa non costituisca un'immissione in consumo qualora risulti da colpa non grave.
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
C-41/23 <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 27-giu-24	Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure dirette a sanzionare il	1) L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una

All.II

	ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite	situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
C-276/22 <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI CASSAZIONE</u> 25-apr-24	Articoli 49 e 54 del TFUE – Libertà di stabilimento – Società stabilita in uno Stato membro ma che svolge la propria attività in un altro Stato membro – Funzionamento e gestione della società – Normativa nazionale che prevede l'applicazione della legge dello Stato membro in cui una società svolge la propria	Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno SM che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro.

AII.II

Causa	attività – Restrizione alla libertà di stabilimento – Giustificazione – Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti – Lotta contro le pratiche abusive e le costruzioni artificiose – Proporzionalità	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
C-662/22 C-667/22 <u>ITALIA</u> TAR LAZIO 30-mag-24	Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione – Obbligo di fornire informazioni sulla struttura e sull’organizzazione – Obbligo di versare un contributo economico – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 –	Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione – Obbligo di fornire informazioni sulla struttura e sull’organizzazione – Obbligo di versare un contributo economico – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 –	L’art. 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che: esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un’autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest’ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.

ALL.II

Causa	Obiettivo	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-663/22</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR LAZIO</u> 30-mag-24	Regolamento (UE) 2019/1150 – Articoli 1, 15, 16 e 18 – Obiettivo – Applicazione – Controllo – Revisione – Misure adottate da uno Stato membro – Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online	Il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, deve essere interpretato nel senso che: esso non giustifica, ai fini dell'adeguata ed efficace applicazione del medesimo regolamento, l'adozione da parte di uno Stato membro di misure ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online sono obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro, a trasmettere periodicamente a un'autorità di quest'ultimo un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-664/22</u> <u>C-666/22</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR LAZIO</u> 30-mag-24	Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell'informazione – Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione – Obbligo di fornire informazioni sulla struttura e sull'organizzazione – Obbligo di versare un contributo economico – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del	L'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico deve essere interpretato nel senso che: esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un'autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest'ultima una serie di

ALL.II

	controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo	informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-665/22</u> <u>ITALIA</u> <u>TAR LAZIO</u> 30-mag-24	Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo	L’art. 3 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.
TRASPORTI		

ALL.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<u>C-204/23</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI STATO</u> 25-apr-24	Trasporti aerei – Diritti aeroportuali – Direttiva 2009/12/CE – Articolo 11, paragrafo 5 – Finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente – Contributo degli utenti degli aeroporti – Criteri di imposizione	1) L'art. 11.5 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l'imposizione, a carico degli utenti degli aeroporti, di un contributo il cui ammontare non è correlato al costo dei servizi forniti da tale autorità, purché tale normativa sia conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, in particolare ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. 2) L'art. 11.5 della direttiva 2009/12 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l'imposizione di un contributo a carico degli utenti degli aeroporti, anche se questi ultimi non sono stabiliti nello Stato membro cui appartiene tale autorità o non sono costituiti secondo la legge di tale Stato membro.
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-178/22</u> <u>ITALIA</u>	Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica –	L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata

ALL.II

<u>GIP c/o TRIBUNALE BOLZANO</u> 30-apr-24	Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Accesso a tali dati richiesto da un’autorità nazionale competente al fine di perseguire reati di furto aggravato – Definizione della nozione di “reato grave” il cui perseguimento può giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali – Competenza degli Stati membri – Principio di proporzionalità – Portata del controllo preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica	dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice nazionale – allorché interviene in sede di controllo preventivo a seguito di una richiesta motivata di accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell’utente di un mezzo di comunicazione elettronica, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, presentata da un’autorità nazionale competente nell’ambito di un’indagine penale – di autorizzare tale accesso qualora quest’ultimo sia richiesto ai fini dell’accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, purché sussistano sufficienti indizi di tali reati e detti dati siano rilevanti per l’accertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che tale giudice abbia la possibilità di negare detto accesso se quest’ultimo è richiesto nell’ambito di un’indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.
---	---	--

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l’Italia ha presentato osservazioni)

ALL.II

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
C-380/23 <u>BELGIO</u> 13-giu-24	Articolo 19 TUE – Articolo 45 TFUE – Articolo 47 della Carta di Nizza – Imposta sul reddito – Convenzione per evitare la doppia imposizione – Procedure amichevole prevista dalla Convenzione – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale	La domanda di pronuncia pregiudiziale introdotta dal Tribunale di primo grado di Luxembourg (Belgio), in data 14 giugno 2023, è irricevibile.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
C-352/22 <u>GERMANIA</u> 18-giu-24	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro – Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un altro Stato membro – Domanda di estradizione dello Stato terzo di origine di tale rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza – Effetto della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura di estradizione di cui	L’art. 21.1 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’art. 19.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deve essere interpretato nel senso che: qualora un cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla

ALL.II

	trattasi – Articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Protezione di detto rifugiato contro l’estradizione così richiesta	persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’estradizione.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
C-753/22 <u>GERMANIA</u> 18-giu-24	Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Impossibilità per le autorità di uno Stato membro di respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile a causa del previo riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in tale altro Stato membro – Esame di detta domanda di asilo da parte di tali autorità nonostante il riconoscimento dello status di rifugiato in tale altro Stato membro – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Esame individuale	L’art. 3.1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, l’art. 4.1 e l’art. 13 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, nonché l’art. 10, paragrafi 2 e 3, e l’art. 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: qualora l’autorità competente di uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà, conferita da quest’ultima disposizione, di respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente al quale un altro Stato membro ha già concesso tale protezione, in ragione di un

All.II		
		grave rischio che il suddetto richiedente sia sottoposto, in tale altro Stato membro, ad un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tale autorità deve procedere ad un nuovo esame individuale, completo ed aggiornato di tale domanda nell'ambito di una nuova procedura di protezione internazionale condotta conformemente alle direttive 2011/95 e 2013/32. Nell'ambito di tale esame, detta autorità deve nondimeno tenere pienamente conto della decisione di tale altro Stato membro di concedere una protezione internazionale al suddetto richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione.
LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
C-36/23 <u>GERMANIA</u> 25-apr-24	Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni familiari – Articolo 68 – Regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni – Obbligo a carico dell'istituzione dello Stato membro competente in linea subordinata di inoltrare una domanda di prestazioni familiari all'istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria – Mancata presentazione di una domanda di concessione di prestazioni familiari nello Stato	L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni familiari deve essere interpretato nel senso che: sebbene esso non consenta all'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione non si applica in linea prioritaria secondo i criteri del paragrafo 1 di tale articolo di reclamare all'interessato il rimborso parziale di tali prestazioni erogate in detto Stato membro, a causa dell'esistenza di un diritto a tali prestazioni previsto nella legislazione di un altro Stato membro applicabile in linea prioritaria, qualora non sia stata stabilita né erogata alcuna prestazione familiare in tale altro Stato membro, esso consente

ALL.II

	membro di residenza del figlio – Recupero parziale delle prestazioni familiari erogate nello Stato membro in cui uno dei genitori svolge attività lavorativa subordinata	tuttavia a questa istituzione di reclamare all’istituzione competente in linea prioritaria il rimborso dell’importo delle prestazioni che supera quello che le incombe erogare in applicazione delle disposizioni di detto regolamento
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-367/23</u> <u>FRANCIA</u> 20-giu-24	Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Necessità di dimostrare l’esistenza di un danno specifico	L’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni nazionali che attuano tale disposizione del diritto dell’Unione e che prevedono che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari, il diritto del lavoratore notturno ad ottenere un risarcimento a causa di tale violazione è subordinato alla condizione che questi fornisca la prova del danno ad esso cagionato.
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-484/21</u> <u>SPAGNA</u>	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il	1) L’art. 6.1 e l’art. 7.1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese

All.II

25-apr-24	pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale clausola e la annulla – Azione di ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione	versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione. 2) L’art. 6.1 e l’art. 7.1 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<u>C-561/21</u> <u>SPAGNA</u> 25-apr-24	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese connesse al contratto a carico del consumatore –	1) L’art. 6.1 e l’art. 7.1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria

All.II

	Decisione giudiziaria definitiva che constata il carattere abusivo di tale clausola e annulla la stessa – Azione di ripetizione delle somme versate in base alla clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione	definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, fatta salva la facoltà, per il professionista, di provare che il suddetto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi prima della pronuncia della decisione stessa. 2) L’art. 6.1 e l’art. 7.1 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto concluso con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data anteriore in cui il giudice supremo nazionale ha pronunciato, in procedimenti diversi, sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola di cui trattasi di detto contratto. 3) L’art. 6.1 e l’art. 7.1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto stipulato con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva decorra dalla data di talune sentenze della Corte che hanno confermato, in linea di principio, la conformità al diritto dell’Unione di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione, purché questi rispettino i principi di equivalenza e di effettività.
--	--	--

ALL.II

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
C-605/21 <u>REP. CECA</u> 18-apr-24	Articolo 102 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza – Direttiva 2014/104/UE – Recepimento tardivo della direttiva – Applicazione temporale – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Modalità del dies a quo – Cessazione della violazione – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un'azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della sintesi della decisione della Commissione europea che constata una violazione delle	L'articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, nonché l'articolo 102 TFUE e il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che prevede un termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuative delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione che: – comincia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una siffatta violazione, a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno parziale, nonché dell'identità della persona tenuta al risarcimento di quest'ultimo, senza che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza e senza che tale violazione sia cessata, e

All.II

	regole della concorrenza – Effetto vincolante di una decisione della Commissione non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell’indagine della Commissione o fino alla data in cui la sua decisione diventa definitiva	– non può essere sospeso o interrotto nel corso dell’indagine della Commissione europea relativa a tale violazione. Inoltre, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 osta a una tale normativa anche nei limiti in cui essa non prevede che il termine di prescrizione sia sospeso, quantomeno, fino a un anno dopo la data in cui la decisione che constata siffatta violazione è divenuta definitiva.
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-582/21</u> <u>POLONIA</u> 9-apr-24	Principi del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio di interpretazione conforme del diritto nazionale – Normativa nazionale che prevede un mezzo di ricorso straordinario che consente la riapertura di un procedimento civile concluso con una sentenza definitiva – Motivi – Decisione successiva di una Corte costituzionale che dichiara l’incompatibilità con la	1) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di equivalenza devono essere interpretati nel senso che: qualora un mezzo di ricorso straordinario istituito da una disposizione processuale nazionale consenta a un singolo di chiedere la riapertura di un procedimento conclusosi con sentenza definitiva invocando una decisione successiva della Corte costituzionale dello Stato membro interessato che ha dichiarato la non conformità alla Costituzione o a un’altra norma di rango superiore di una disposizione di diritto nazionale, o di una certa interpretazione di una siffatta disposizione, sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata, essi non impongono che tale mezzo di ricorso sia esperibile anche nel caso in cui sia invocata una decisione della Corte emessa in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sempre che le conseguenze concrete di una siffatta decisione di tale Corte

All.II

	Costituzione di una disposizione di diritto nazionale sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata – Privazione, per effetto di una violazione del diritto, della possibilità di agire – Applicazione estensiva di tale mezzo di ricorso – Asserita violazione del diritto dell’Unione risultante da una sentenza successiva della Corte che statuisce sull’interpretazione di tale diritto ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Sentenza contumaciale – Assenza di verifica d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali	costituzionale per quanto riguarda la disposizione di diritto nazionale, o l’interpretazione di una siffatta disposizione, sulla quale detta sentenza definitiva si fonda, discendono direttamente da tale decisione. 2) Il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale deve essere interpretato nel senso che: spetta al giudice nazionale valutare se una disposizione di diritto nazionale che istituisce un mezzo di ricorso straordinario con il quale una parte può chiedere la riapertura di un procedimento concluso con sentenza definitiva qualora, per effetto di una violazione del diritto, essa sia stata privata della possibilità di agire, possa essere oggetto di un’interpretazione estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione la situazione in cui il giudice che ha accolto la domanda di un professionista fondata su un contratto stipulato con un consumatore, con sentenza definitiva resa in contumacia, abbia omesso di esaminare d’ufficio tale contratto sotto il profilo dell’eventuale presenza di clausole abusive, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in cui risulti che le modalità procedurali dell’esercizio da parte di tale consumatore del suo diritto di proporre opposizione a detta sentenza contumaciale sono tali da generare un rischio non trascurabile che detto consumatore vi rinunci e non consentano, di conseguenza, di garantire il rispetto dei diritti che quest’ultimo trae da tale direttiva. Qualora una siffatta interpretazione estensiva non sia prospettabile a causa dei limiti costituiti dai principi generali del diritto e dall’impossibilità di procedere a un’interpretazione <i>contra</i>
--	---	--

ALL.II

		<i>legem</i> , il principio di effettività impone che il rispetto di tali diritti sia garantito nell’ambito di un procedimento di esecuzione di detta sentenza contumaciale o di un distinto procedimento successivo.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
C-670/22 GERMANIA 30-apr-24	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Acquisizione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione – Condizioni di emissione – Servizio di telecomunicazioni cifrate – EncroChat – Necessità della decisione di un giudice – Utilizzo di prove acquisite in violazione del diritto dell’Unione	1) L’art. 1.1 e l’art. 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che: un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione non deve essere adottato necessariamente da un giudice quando, in forza del diritto dello Stato di emissione, in un procedimento puramente interno a tale Stato, la raccolta iniziale di tali prove avrebbe dovuto essere ordinata da un giudice, ma competente ad ordinare l’acquisizione di dette prove è il pubblico ministero. 2) L’art. 6.1 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un pubblico ministero adotti un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qualora tali prove siano state acquisite a seguito dell’intercettazione, da parte di tali autorità, nel territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dell’insieme degli utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso puramente interno a detto

All.II

	Stato. 3) L'art. 31 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: una misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, costituisce un'«intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all'intercettazione. Nel caso in cui lo Stato membro di intercettazione non sia in grado di identificare l'autorità competente dello Stato membro notificato, tale notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal fine. 4) L'art. 31 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso mira anche a tutelare i diritti degli utenti interessati da una misura di «intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo. 5) L'art. 14.7 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso impone al giudice penale nazionale di espungere, nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti.	
	Oggetto Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in	Causa
	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) 1) L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13	

All.II

C-646/21 <u>PAESI BASSI</u> 11-giu-24	materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo 3 – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione internazionale – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro	dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: a seconda delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, le donne cittadine di tale paese, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro. 2) L’art. 24.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: osta a che l’autorità nazionale competente statuisca su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore, nell’ambito di una valutazione individuale.
TUTELA DATI PERSONALI		

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seduta Plenaria)
C-470/21 <u>FRANCIA</u> 30-apr-24	Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Riservatezza nelle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale diretta a combattere, mediante l’azione di un’autorità pubblica, le contraffazioni commesse in Internet – Procedura della cosiddetta «risposta graduata» – Raccolta a monte, da parte di organismi degli aventi diritto, degli indirizzi IP utilizzati per attività lesive dei diritti d’autore e o dei diritti connessi – Accesso a valle, da parte dell’autorità pubblica incaricata della tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi, a dati relativi all’identità civile corrispondenti a detti indirizzi IP conservati dai fornitori	L’art. 15.1 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che autorizza l’autorità pubblica incaricata della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet ad accedere ai dati, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, relativi all’identità civile corrispondenti a indirizzi IP precedentemente raccolti da organismi degli aventi diritto, affinché tale autorità possa identificare i titolari di tali indirizzi, utilizzati per attività che possono costituire violazioni del genere, e possa adottare, eventualmente, misure nei loro confronti, purché, in forza di tale normativa, – tali dati siano conservati in condizioni e secondo modalità tecniche che garantiscano che sia escluso che tale conservazione possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata di detti titolari – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato – ciò può essere conseguito, in particolare, imponendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione delle diverse categorie di dati personali, quali i dati relativi all’identità civile, gli indirizzi IP nonché i dati relativi al traffico e i

All.II

	di servizi della di comunicazioni elettroniche – Trattamento automatizzato – Necessità di un previo controllo da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente – Condizioni sostanziali e procedurali – Garanzie contro i rischi di abuso nonché contro ogni rischio di accesso a tali dati e ogni uso illeciti degli stessi	dati relativi all’ubicazione, che garantisca una separazione effettivamente stagna di tali diverse categorie di dati tale da impedire, nella fase della conservazione, qualsiasi utilizzo combinato di dette diverse categorie di dati, e per un periodo non superiore allo stretto necessario, – l’accesso della suddetta autorità pubblica a tali dati conservati in maniera separata ed effettivamente stagna serve esclusivamente a identificare la persona sospettata di aver commesso un reato e sia accompagnato dalle garanzie necessarie per escludere che, salvo in situazioni atipiche, tale accesso possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato – ciò che implica, in particolare, che sia vietato ai funzionari di tale autorità, autorizzati ad avere un siffatto accesso, di divulgare, in qualsiasi forma, informazioni sul contenuto dei file consultati da detti titolari – salvo al solo fine di adire il pubblico ministero –; procedere a un tracciamento del percorso di navigazione di tali titolari e, più in generale, utilizzare tali indirizzi IP per uno scopo diverso da quello di identificare i loro titolari ai fini dell’adozione di eventuali misure contro questi ultimi, – la possibilità, per le persone incaricate dell’esame dei fatti all’interno di detta autorità pubblica, di mettere in relazione tali dati con i file contenenti elementi che consentono di conoscere il titolo di opere protette la cui messa a disposizione in Internet ha giustificato la raccolta degli indirizzi IP da parte di organismi degli aventi diritto, sia subordinata, nelle ipotesi di nuova reiterazione di un’attività lesiva dei diritti d’autore o dei diritti connessi da parte di uno stesso soggetto, a un controllo, da parte di un giudice o di un
--	---	--

All.II

	organismo amministrativo indipendente, che non può essere interamente automatizzato e deve avvenire prima di tale messa in relazione, in quanto tale messa in relazione può, in tali ipotesi, consentire di trarre precise conclusioni sulla vita privata di detto soggetto, il cui indirizzo IP sia stato utilizzato per attività che possono ledere i diritti d'autore o i diritti connessi, – il sistema di trattamento dei dati utilizzato dall'autorità pubblica sia sottoposto, a intervalli regolari, ad un controllo da parte di un organismo indipendente, avente la qualità di terzo rispetto alla suddetta autorità pubblica, al fine di verificare l'integrità del sistema, comprese le garanzie effettive contro i rischi di accesso e uso impropri o illeciti di tali dati, nonché la sua efficacia e affidabilità nel rilevare eventuali violazioni.	
--	---	--

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell’art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani*
(aprile-giugno 2024)

AMBIENTE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-224/24	ITALIA (Consiglio di Stato)	Rifiuti - Rifiuti pericolosi – Impianto di smaltimento - Assogettamento dell’impianto alla c.d. normativa Seveso – Notifica - Condizioni - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE- Interpretazione della direttiva n. 2012/18 (cd. Seveso III) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti con sostanze pericolose (dubbio in ordine alle modalità della notifica alle autorità competenti circa la presenza di sostanze pericolose e, in particolare, sulla compatibilità euro-unitaria della normativa italiana che, in siffatte ipotesi, prevede una sola modalità di effettuazione di tale notificazione)
APPALTI PUBBLICI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-313/24	ITALIA (Consiglio di Stato)	Misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina- Divieto aggiudicazione appalti o concessioni- Appalto caffetteria Palazzo Pitti e il giardino di Boboli all’interno del complesso museale delle Gallerie degli Uffizi a Firenze-Applicabilità o meno del divieto di aggiudicare appalti, previsto dal Regolamento UE n. 576/2022 concernente misure restrittive in

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

		considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, a società di diritto italiano con sede nel territorio nazionale, partecipata da società italiana e con soci persone fisiche non cittadini russi, ma della quale due componenti su tre del consiglio di amministrazione sono cittadini russi e uno dei quali, Presidente e amministratore delegato dello stesso consiglio di amministrazione, è anche amministratore unico della società controllante al 90%
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-238/24	ITALIA (Consiglio di Stato)	Relazioni esterne-Politica estera e sicurezza comune-Militare – Trattamento economico – Indennità di missione finanziata dall’Unione europea - Cumulo delle indennità – Confronto fra testo italiano e testi delle altre lingue nazionali - Traduzione degli atti giuridici comunitari – Interpretazione dell’art. 7 comma 3 della decisione del Consiglio dell’Unione europea 2010/279/PESC del 18 maggio 2010 relativa alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (dubbio sulla possibilità di cumulo tra le indennità erogate dallo Stato membro e quelle attribuite dalla missione internazionale denominata “Eupol” (European Police mission), alla luce del diverso tenore della traduzione del testo normativo comunitario nelle lingue italiana, francese e inglese)
FISCALITA’		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

C-92/24 C-93/24 C-94/24	ITALIA (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia)	Tassazione dividendi - Inclusione dell'IRAP nel perimetro di applicazione della direttiva madre-figlia - Dividendi corrisposti a banche-società madri residenti in Italia da società-figlie residenti in altri Stati Membri - Interpretazione della direttiva 2011/96/UE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell'art. 6, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 446/1997 istitutivo dell'IRAP, che impone l'assoggettamento a IRAP del 50% dei dividendi distribuiti alle società madri, banche e intermediari finanziari residenti in Italia, dalle società figlie residenti in altri Stati Membri rispetto all'art. 4 della direttiva madre-figlia che esclude che possano essere tassati i dividendi distribuiti dalle società figlie alle società madri in misura superiore al 5% del relativo ammontare).
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-156/24 C-157/24 C-183/24	ITALIA (Corte di Cassazione)	Noleggio di attrezzature per radio intercettazioni e monitoraggio ambientale da parte delle Procure- Esclusione della nozione di transazione commerciale- Limitazione dei rimedi giurisdizionali- Interpretazione art. 47 CDFUE e direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (dubbio sulla qualificazione come "spese di giustizia" ovvero come "transazioni commerciali" delle prestazioni di servizi di noleggio attrezzature per radio intercettazioni e monitoraggio ambientale)
C-184/24	ITALIA (TAR Lombardia)	Revoca non sanzionatoria delle misure di accoglienza-Sopravvenuta carenza dei presupposti di ammissione-Rifiuto da del cittadino straniero, di aderire al trasferimento presso altro Centro di accoglienza- Interpretazione art. 20 della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché dei principi enucleati dalla Corte di giustizia con le sentenze C-233/2018 e C-422/2021 (dubbio se il diritto UE osta ad una normativa nazionale che permette, la revoca della accoglienza per ragioni non sanzionatorie, ma a causa della

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

		<i>sopervenuta carenza dei presupposti di ammissione alla stessa e, in particolare, in ragione del rifiuto da parte del cittadino straniero, sulla base di motivi che non attengono alla soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita e alla tutela della dignità umana, di aderire al trasferimento presso un altro Centro di accoglienza).</i>
LAVORO E POLITICHE SOCIALI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-543/23	ITALIA (Tribunale di Padova)	Non discriminazione in materia di condizioni di impiego-Impiego pubblico- Docenti- Immissione nei ruoli statali- Ricostruzione della carriera- Riconoscimento del servizio prestato con rapporti a tempo determinato alle dipendenze della Scuola Paritaria - Interpretazione artt. 20 e 21 CDFUE e della normativa unionale di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale italiana vigente di cui all'art. 485 del d.lgs n. 297/94 per quanto concerne il diritto del docente immesso nei ruoli statali al riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato con rapporti a tempo determinato alle dipendenze di una scuola paritaria).
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-151/24	ITALIA (Corte costituzionale)	Diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale-Assegno sociale-Cittadini di Paesi terzi muniti di permesso di soggiorno per finalità lavorative- Parità di trattamento-Interpretazione dell'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, interpretazione CDFUE art.34 (dubbio se il diritto dell'Unione Europea osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

		<i>titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva l'assegno sociale, già riconosciuto agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo).</i>
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-212/24 C-226/24 C-227/24	ITALIA (Corte d'appello di Firenze)	Regime professionale di sicurezza sociale-Lavoratori a tempo determinato-Operai agricoli- Diritto alla retribuzione- Modalità di calcolo dei contributi previdenziali obbligatori- Profili discriminatori-Interpretazione della clausola 4 della direttiva 99/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma del quale: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-268/24	ITALIA (Tribunale di Lecce)	Carta docente- Esclusione per i titolari di c.d. supplenze brevi e saltuarie -Profili discriminatori-Interpretazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (<i>dubbio se il diritto UE osti ad una limitazione nell'attribuzione della carta docente -un beneficio economico consistente in un vantaggio finanziario di 500 euro all'anno concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali- basata sul carattere breve e saltuario delle supplenze</i>)
MERCATO INTERNO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

C-345/24	ITALIA (Consiglio di Stato)	Servizi pubblici - Consegna transfrontaliera di pacchi - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Obblighi informativi -Pregiudiziale di Validità - Interpretazione artt. 14, 114 e 169 del TFUE , del Regolamento (UE) n. 2018/644 relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi e della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (<i>dubbio se il citato diritto UE possa costituire il fondamento del potere di un'Autorità nazionale di regolamentazione di imporre, obblighi informativi ed eventualmente solamente nei confronti dei fornitori di servizi di consegna transfrontalieri; dubbi inoltre sul perimetro di detti poteri alla luce dei principi di necessità e proporzionalità; infine nel caso si ritenesse che il citato diritto UE in materia di obblighi informativi non si applichi ai fornitori di consegna non transfrontaliera dubbio sulla validità in particolare del Regolamento n. 2018/644 in relazione alla conformità agli artt. 14, 114 e 169 TFUE e al rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione).</i>
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-320/24	ITALIA (Corte di Cassazione)	Clausole abusive-Contratto di vendita immobiliare- Clausola compromissoria- Riduzione della penale-Mancata deduzione in sede di legittimità di questioni pregiudiziali in ordine alla nullità del contratto- Incompatibilità con la natura del dispositivo cassatorio - Giudicato interno implicito - Interpretazione dell'art. 6.1 e dell'art. 7.1 della Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea (<i>dubbio sulla rilevanza d'ufficio nei processi a cognizione piena della nullità di una clausola "abusiva" inserita all'interno di un contratto di consumo, pur a fronte dell'avvenuta formazione di un "giudicato</i>

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

		<i>interno implicito” sulla validità ed efficacia della relativa clausola, in conseguenza della pronuncia di una sentenza di cassazione con rinvio che abbia tacitamente, ma univocamente, riconosciuto la legittimità di tale clausola)</i>
--	--	--

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Curia” <https://curia.europa.eu/>

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Affari economici e finanziari (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	28/01/2020
2021_4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso Art. 258 TFUE	16/11/2023
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
2022_2218	Non corretto recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	07/02/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	designazione di un'autorità competente che si assume la responsabilità finale per i compiti di controllo.				
2023_0150	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	23/05/2024
2024_0074	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Affari esteri (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "single market scoreboard".	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

Affari interni (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	24/10/2012

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2021_2180	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo	HOME	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	28/09/2023
2022_2006	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2022
2023_2022	Non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/04/2023

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	qualità di lavoratori stagionali				
--	----------------------------------	--	--	--	--

Agricoltura (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018
2023_0151	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione	SANTE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2023

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.				
--	---	--	--	--	--

Ambiente (19 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034	Cattiva applicazione della	ENVI	Violazione diritto	Decisione di	01/06/2023

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

C-85/13	Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane		dell'Unione	ricorso art. 260TFUE	
2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	01/06/2023
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	13/03/2024
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)				
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181	Trattamento acque reflue urbane – Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	13/03/2024
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	per il PM2,5				
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024
2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024
2024_0076	Direttiva UE 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,	CLIM	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato				
2024_0077	Direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra	CLIM	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2024_2053	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	23/05/2024
-----------	--	------	--------------------------------	-----------------------------	------------

Contratti pubblici (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Concorrenza e aiuti di Stato (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE	28/10/2010
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
2012_2201 C- 303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Energia (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	14/05/2020
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022
2021_0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	14/07/2023

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE				
2021_0266	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022

Fiscalità e dogane (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2021_0447	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio				
--	---	--	--	--	--

Giustizia (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/07/2023
2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	15/07/2022
2023_2006	Non corretta trasposizione della	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato	23/05/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari			art. 258 TFUE	
2023_2090	Mancata comunicazione delle misure di trasposizione di alcune disposizioni della direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	13/03/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Lavoro e affari sociali (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/04/2023
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/01/2020

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE				
2021_4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	10/08/2023
2022_4113	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori.	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023
2024_0162	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/431 che modifica la	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/05/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro				
--	---	--	--	--	--

Libera circolazione delle merci (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2023_2015	Incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/04/2023
2024_0075	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	apparecchiature radio testo rilevante ai fini del SEE.				
Libera prestazione dei servizi e stabilimento (1 infrazione)					
Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Salute (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125 C-197/22	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	07/09/2023
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

Trasporti (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X - euro 6 diesel	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	2/12/2021
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di	MOVE	Violazione diritto	Parere motivato	03/12/2020

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.		dell'Unione	art. 258 TFUE	
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020
2021_2223	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/04/2023
2022_0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il	MOVE	Mancato recepimento	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	14/07/2023

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	regolamento UE n. 1024/2012	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	14/07/2023
2023_2056	Mancato rispetto del Regolamento di esecuzione UE 2021/116 della Commissione del 1o febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 409/2013 della Commissione e abroga il regolamento di esecuzione UE n. 716/2014 della Commissione				
2024_0161	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture				

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Tutela dei consumatori (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2023_0022	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

Aggiornato al 30 giugno 2024

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE*

* N.B. La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento. Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018
2023_0151	Mancato recepimento della direttiva di esecuzione UE 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle	SANTE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	19/07/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.				
2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024
2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (23 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle scariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 260 TFUE	01/06/2023
2011_2215 C- 498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	06/04/2022
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/10/2014
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	13/03/2024
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare art. 258 TFUE	24/01/2019

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

2017_2181	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	13/03/2024
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_2131	Regolamento UE 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento UE n. 994/2010.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	14/05/2020

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022
2021_0059	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/944 del Parlamento e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	14/07/2023
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
2021_0266	Mancato recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	15/07/2022

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024
2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	07/02/2024
2024_0076	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato	CLIM	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024
2024_0077	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce	CLIM	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024

6

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione UE 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra				
2024_2053	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	23/05/2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (8 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2006_2456 C-207/05	Mancato recupero dell'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Decisione ricorso art. 260 TFUE * <i>(*formalmente sospesa il 27/02/2012)</i>	28/10/2010
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)				
2014_2143 C-122/18	Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	ENTR	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	29/09/2022
2021_0447	Mancato recepimento della direttiva UE 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio	HOME	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/09/2021
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
2022_2218	Non corretto recepimento dell'articolo 32 della direttiva 2014/56/UE sulle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, relativamente alla designazione di un'autorità competente che si assuma la responsabilità finale per i compiti di controllo.	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	07/02/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

2023_0150	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali	FISMA	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	23/05/2024
2024_0074	Mancato recepimento della direttiva UE 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/07/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

2018_2335	Mancata ottemperanza alla direttiva (UE) 2011/93 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	29/09/2022
2021_4037	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Decisione di ricorso art. 258 TFUE	16/11/2023
2023_2006	Non corretta trasposizione della direttiva 2013/48/UE sul diritto di accesso a un difensore relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà per-sonale di	JUST	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	23/05/2024

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	comunicare con terzi e con le autorità consolari				
2023_2090	Mancata comunicazione delle misure di trasposizione di alcune disposizioni della direttiva UE 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	13/03/2024

MINISTERO DELL'INTERNO (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2189	Condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	24/10/2012
2021_2180	Non conformità della legislazione nazionale con la direttiva UE 2017/541 del Parlamento europeo e	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	28/09/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo				
2022_2006	Mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel regolamento UE 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	29/09/2022

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

2023_0022	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023
2024_0075	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio testo rilevante ai fini del SEE.	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/01/2024

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (9 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in	Messa in mora Art. 258 TFUE	27/01/2011

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

			conto nel "single market scoreboard".			
2017_2044	Misure adottate con riguardo alla FIAT 500X – euro 6 diesel	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	2/12/2021	
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022	
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	3/12/2020	
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	3/12/2020	

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	telepedaggio stradale nella Comunità				
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttivi servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/04/2023
2021_2223	Mancata comunicazione dei piani di gestione dello spazio marittimo, direttiva 2014/89/UE	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	8/07/2024
2023_2056	Mancato rispetto del Regolamento di esecuzione UE 2021/116 della Commissione del 1o febbraio 2021 relativo all'istituzione del progetto comune uno a sostegno dell'attuazione del piano generale di gestione del traffico aereo in Europa di cui al regolamento CE n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione UE n. 409/2013 della Commissione e	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	14/07/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	abroga il regolamento di esecuzione UE n. 716/2014 della Commissione				
2024_0161	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/05/2024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (6 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011
2013_4199	Non conformità della legge 214/2011 sulla riforma pensionistica con la normativa UE in materia di parità di	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	19/11/2015

16

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	trattamento tra uomini e donne (direttiva 2006/54/CE)				
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020
2022_0231	Mancato recepimento della direttiva UE 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012	MOVE	Mancato recepimento	Parere motivato complementare art. 258 TFUE	14/07/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

2023_2022	Non corretto recepimento della direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/04/2023
2024_0162	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/431 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/05/2024

MINISTERO DELLA SALUTE (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	07/09/2023
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

MINISTRO PER LE POLITICHE DEL MARE E PER LA PROTEZIONE CIVILE (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2021_4055	Ex lettori di lingua straniera in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	10/08/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2 infrazioni)
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA*

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	19/11/2015
2014_4231	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/04/2023
2024_2062	Mancata attuazione in Italia del regolamento UE 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati		Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/05/2024

* La procedura 2013/4199 è anche a carico del Ministero del lavoro.

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

MINISTRO PER LE DISABILITA' (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2023_2015	Incompleto recepimento della direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	19/04/2023

MINISTRO PER LA FAMIGLIA (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2022_4113	Compatibilità delle condizioni che determinano il diritto all'assegno unico e universale con l'articolo 45 TFUE, gli articoli 4, 7 e 67 del regolamento CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'articolo 7 del regolamento UE n. 492/2011	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023

Procedure d'infrazione – Classificazione per Amministrazione
(agg. 30/06/2024)

	relativo alla libera circolazione dei lavoratori.				
--	---	--	--	--	--

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (1 infrazione)
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	3/12/2020

		<u>ALL.VI</u>
Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)		
(aprile - giugno 2024)		
1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE		
Numero	Oggetto	
SA 33413	Aiuto di Stato DELCOMAR S.r.l.	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA 32179 SA 32953	Trenitalia - Trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS Trenitalia - Compensazioni oneri servizio pubblico settore trasporto merci	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia	Inizio indagine formale 15/11/2019 - decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020
SA 39639	Presunte misure di aiuto di Stato a favore del Consorzio Cineca	Inizio indagine formale 1/03/2021
2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti		
Numero	Oggetto	Data
SA 35843	Compensazione integrativa di obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA 33983	Compagnie aeree Sardegna. Compensazione per obblighi di Servizio Pubblico	27/07/2016
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia -	02/03/2020
SA 32014 - SA32015- SA32016	Misure di aiuto in favore di Siremar e della sua acquirente Società di Navigazione Siciliana	17/06/2021
SA 48171	Aiuto di Stato in favore di Alitalia	09/09/2021
SA20829	Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici	03/03/2023
SA 55678	Aiuto di Stato in favore di Alitalia (nuovo prestito ad Alitalia)	27/03/2023
SA.32953	Misure di aiuti di Stato a favore di Trenitalia S.p.A. (*)	24/11/2023
N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)		
(*) Recupero in fase di chiusura		





190732114230